

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.**

Per la Signora **Napolitano Elisabetta**, nata ad Avellino (AV) il 26/01/1983 (C.F. NPLLBT83A66A509R), residente a Mugnano del Cardinale (AV), in via Cap. Vincenzo Bianco n. 14, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'**avv. Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); fax 091/7794561), dall'**avv. Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); fax 091/7794561), e dall'**avv. Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – [mariasai@pecavvpa.it](mailto:mariasai@pecavvpa.it); fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, giusta procure rilasciate in calce al presente atto

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. **80185250588**), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ufficio Scolastico Provinciale di Rieti**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

#### **E NEI CONFRONTI DI**

di tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive, III fascia, del personale docente ed educativo, nelle classi di concorso AAAA-EEEE (Scuola dell'Infanzia e Primaria), valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato per il triennio 2014/2017, prorogate fino all'a.s. 2018/2019 dalla Legge n. 21/2016, nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti – dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – che, in seguito all'inserimento di parte ricorrente, sarebbero superati in graduatoria nella posizione e per punteggio

#### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI**

##### **CAUTELARI MONOCRATICI EX ART. 56 CPA**

- del Decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000235 del 1 aprile 2014, avente ad oggetto la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, prorogato all'anno scolastico 2018/2019 dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento con il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- del Decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000325 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto la disciplina per l'aggiornamento e lo scioglimento della riserva dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2015/2016, nella parte in cui ha continuato a non consentire l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento con il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- del Decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000495 del 22 giugno 2016, avente ad oggetto la disciplina per l'aggiornamento e lo scioglimento della riserva dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'a.s. 2016/2017, nella parte in cui continua a

perseverare nel non consentire l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento con il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

#### **E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA**

volta all'inserimento di parte ricorrente in terza fascia, nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive, del personale docente ed educativo, nelle classi di concorso AAAA-EEEE (Scuola dell'Infanzia e Primaria), valide per gli aa.ss. 2014-2017, prorogate fino all'a.s. 2018/2019 dalla Legge n. 21/2016, utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato, nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire a parte ricorrente di insegnare, in tempo utile, ovvero dall'inizio dell'ormai prossimo anno scolastico 2016/2017, decorrente dal **1 settembre 2016**.

#### **NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

##### **DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

all'adozione del relativo provvedimento di inserimento di parte ricorrente in terza fascia, nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive, del personale docente ed educativo, nelle classi di concorso AAAA-EEEE (Scuola dell'Infanzia e Primaria), valide per gli aa.ss. 2014-2017, prorogate fino all'a.s. 2018/2019 dalla Legge n. 21/2016, utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato, nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

#### **FATTO**

In data 17.07.2001 la Sig.ra Napolitano Elisabetta ha conseguito, presso l'Istituto Magistrale Statale "P.C. Imbriani" di Avellino (AV), con votazione di 66/100, il diploma di maturità magistrale tradizionale, comprensivo dell'anno integrativo.

In virtù del citato titolo, parte ricorrente risulta attualmente inserita nelle Graduatorie di Istituto di II Fascia - comprendente i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento, per la classe di concorso EEEE primaria nella posizione 124 con punti 18, presso l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Rieti.

Tale inserimento consente all'odierna ricorrente di essere assunta a tempo determinato soltanto per supplenze brevi nella scuola statale, ma certamente non le consentirà di essere assunta a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato con incarichi di durata annuale (al 30/06 o al 31/08), considerato che, in quest'ultimo caso, gli incarichi vengono conferiti ai docenti inseriti in I Fascia nelle Graduatorie di Istituto, comprendenti i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

Come si vedrà nel prosieguo del presente ricorso, il diploma di cui è titolare parte ricorrente, costituisce in sé - ed a prescindere dalla frequentazione di qualsiasi ulteriore corso di abilitazione o superamento di concorso - titolo abilitante per le classi di concorso AAAA-EEEE (Scuola dell'Infanzia e Primaria), in forza del combinato disposto dell'art. 53, comma 1, del R.D. del 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197, comma 1 del D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297.

Ed invero, il comma 1, art. 53, del R.D. n. 1054/1923, prevede che *"l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*, mentre il comma 1, art. 197, del D.Lgs. n. 297/1994, stabilisce che **"Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"**.

A ciò si aggiunga che il comma 1, art. 2, del D.M. del 10 marzo 1997, statuisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale..."*

Ed ancora, l'art. 15, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, prevede che **"I**

**titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto  
magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente  
l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.**

*Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.*

Quanto sopra è stato, recentemente, ulteriormente confermato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014 (GU Serie Generale n.111 del 15-5-2014), che ha ribadito la natura abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Pertanto, non può revocarsi in dubbio che il diploma magistrale costituisce, altresì, titolo di accesso alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 giugno 2004 n. 143, poi trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (più brevemente GAE), con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tuttavia, il Decreto Ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo della scuola, per il triennio 2014-2017, ha omesso di concedere ai docenti titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle GAE ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

Con tale Decreto, in particolare, il Ministero si è limitato a riconoscere il diritto di presentare la domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria ai soli docenti già inseriti in GAE, mediante l'inoltro telematico nella piattaforma denominata “Istanze on-line”, senza estendere la possibilità di inserimento in tali graduatorie ai docenti muniti, come l'odierna ricorrente, del diploma di maturità magistrale.

Così anche con i successivi D.M. n. 325 del 3 giugno 2015 e D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, avente ad oggetto la disciplina per l'aggiornamento e lo scioglimento della riserva dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, rispettivamente, per gli aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017, il Ministero resistente ha continuato a

perseverare nel non consentire l'inserimento dei docenti abilitati all'insegnamento con il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tali soggetti, dunque, sono rimasti esclusi dalla possibilità di ottenere conferimenti di incarico a tempo determinato di durata annuale (al 30/06 o al 31/08) o nomine in ruolo a tempo indeterminato.

Ora, tale esclusione operata dal Ministero nei confronti di parte ricorrente, e di tutti gli altri docenti nella sua stessa posizione, appare illegittima in virtù dell'avvenuto formale riconoscimento della validità abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Sulla base di ciò, ed in considerazione del termine ultimo di presentazione della domanda di inclusione a pieno titolo e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento previsto dall'art. 4 del D.M. 495/2016, ovvero entro l'8 luglio 2016, l'odierna ricorrente, in data 6 luglio 2016, in forma cartacea a mezzo di raccomandata a/r (l'unica consentita, stante l'impossibilità di presentazione telematica tramite la piattaforma "istanze on line"), ha presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore e al Dirigente dell'Ambito Territoriale per la provincia di Rieti, rituale richiesta di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, per le classi di concorso AAAA-Infanzia ed EEEE-Primaria.

Tale richiesta è stata effettuata in seguito alle note Pronunce del Consiglio di Stato, Sentenze n. 1973/2015 del 16 aprile 2015 e n. 4232/2015 del 10 settembre 2015, con la quale il Supremo consesso di Giustizia Amministrativa ha annullato il Decreto Ministeriale n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, nella parte in cui non ha riconosciuto, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

Ed ancora, si è tenuto conto dell'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., nonché di numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, hanno titolo per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Tale istanza, tuttavia, è rimasta priva di alcun riscontro con esito positivo, con conseguente mancato soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente di essere iscritta nelle graduatorie *de quibus*, secondo quanto stabilito dal chiaro dettato normativo e riconosciuto dalla copiosa giurisprudenza amministrativa e di merito formatasi sul punto, e che si esaminerà nel prosieguo del presente ricorso.

I provvedimenti sopra individuati sono illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **I. LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la questione oggetto del ricorso rientri nella giurisdizione di codesto Giudice Amministrativo.

Ed invero, le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non costituiscono provvedimenti che rimangono confinati esclusivamente nell'alveo dell'esercizio dei poteri datoriali, adottati in relazione alla posizione specifica di un singolo lavoratore ma, al contrario, si configurano come atti generali di organizzazione, di cui si contestano i criteri generali ed astratti predisposti dall'amministrazione per la formazione e l'aggiornamento delle stesse graduatorie.

Tale circostanza appare dirimente al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.

Sull'argomento si è già espresso il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, che con Sentenza n. 953/2016, depositata il 9 marzo 2016, **dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo**, ha stabilito che *“le suddette graduatorie non vengono in rilievo, nell'instaurato giudizio in sede giurisdizionale amministrativa, quali atti di gestione in sé, ma sono contestate con riferimento alla illegittima regolamentazione dei criteri generali di formazione delle stesse e per le medesime ragioni per le quali si è impugnato il decreto ministeriale, oggetto del ricorso originario e della impugnativa principale. **Dunque, la posizione giuridico-soggettiva fatta valere è sempre quella di***

interesse legittimo e non anche di diritto soggettivo, atteso che la contestazione è sempre diretta alla legittima determinazione dei criteri generali. Vuole in buona sostanza affermarsi che – a prescindere dalla natura dell'atto – anche in sede di impugnativa delle graduatorie definitive i ricorrenti non fanno questione della singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, ma pur sempre del legittimo esercizio del potere generale di regolamentazione, che, all'interno dello stesso giudizio, è il medesimo oggetto della contestazione sia con riferimento all'atto generale che ha esercitato tale potere (impugnato in via principale con il ricorso originario) sia con riferimento all'atto successivo che del primo ha fatto applicazione (gravato mediante motivi aggiunti). Dunque, anche attraverso la domanda di annullamento delle graduatorie, la controversia verte sempre e comunque sul corretto esercizio del potere generale di regolamentazione delle stesse e finisce per coinvolgere posizioni di interesse legittimo. In tale situazione, pertanto, al fine della individuazione della giurisdizione, la graduatoria non rileva come atto di gestione in sé, ma come proiezione applicativa di un non corretto esercizio del potere di organizzazione, il quale rimane pur sempre l'oggetto del giudizio e della contestazione del privato. Quest'ultimo, infatti, pur quando aggredisce le graduatorie definitive, non contesta la ( e, dunque, non fa questione della) propria specifica collocazione nelle stesse, ma pur sempre il (del) corretto esercizio del potere generale di regolamentazione. Sicché l'oggetto del giudizio, unitariamente considerato, e, dunque, la natura delle posizioni giuridico-soggettive coinvolte non mutano per effetto della mera qualificazione e denominazione dell'atto oggetto di impugnativa (graduatoria). L'oggetto della controversia ( involgente posizioni giuridico-soggettive di interesse legittimo, a fronte dell'impugnazione del decreto ministeriale che detta le regole generali di formazione delle stesse) non viene modificato dalla sopravvenuta impugnazione delle graduatorie che di esso hanno fatto applicazione, in quanto l'intermediazione di tali atti – che sono ordinariamente atti di gestione- non vale di per sé a mutare la natura delle situazioni giuridico-soggettive coinvolte e che sono fatte oggetto di tutela giurisdizionale, in quanto nello stesso giudizio la contestazione è svolta in via principale sull'atto espressione del potere

**regolamentare e ciò che si contesta anche nei motivi aggiunti è pur sempre il corretto esercizio di quest'ultimo".**

Del resto, alcune considerazioni di carattere logico si aggiungono a quelle sovraesposte.

Ed invero, ove lo scrutinio in ordine alla legittimità dei provvedimenti impugnati fossero affidati unicamente al Giudice del Lavoro, si produrrebbe un elevatissimo rischio di conflitto di giudicati, nascente dal carattere diffuso delle pronunce rese dai Tribunali di tutto il territorio nazionale.

Appare evidente che siffatta eventualità produrrebbe un contesto di notevole confusione ed incertezza del diritto.

Tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore conferma della natura macro-organizzativa dei Provvedimenti oggi impugnati, mette in luce l'esigenza di un sindacato di legittimità accentrato con effetto caducatorio univoco.

Donde il primo motivo di censura.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: ART. 53, C. 1, R.D. 1054/1923 - ART. 197, C.1, D.LGS. 297/1994 - ART. 2, C. 1, D.M. 10 MARZO 1997 - ART. 15, C. 7, D.P.R. 323/98 - ART. 1, C. 605, L. 296/2006 – D.P.R. 25 MARZO 2014 – D.M. 353/2014**

Come brevemente illustrato nella parte premessa al presente ricorso, la vicenda che qui ci occupa ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie appena richiamate in quanto in possesso dell'abilitazione richiesta per il relativo accesso, ovvero il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e dunque prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Per una più approfondita intelligibilità delle ragioni poste a fondamento del presente ricorso, appare opportuno rilevare, innanzitutto, come tali graduatorie ad esaurimento (già permanenti), siano utilizzate dalle Amministrazioni odierne resistenti sia per il conferimento di incarichi di insegnamento con contratti a tempo determinato (c.d. "supplenze"), sia per la nomina in ruolo e la conseguente stipula di contratti a tempo indeterminato.

A tal proposito, occorre precisare che tali graduatorie hanno trovato la propria fonte normativa, dapprima, nell'art. 401 del D. Lgs. n. 297 del 1994, il quale aveva attribuito alle stesse un carattere permanente e con correlativo obbligo per l'Amministrazione competente di periodico aggiornamento ai fini dell'inserimento di nuovi docenti in possesso degli idonei titoli abilitanti.

Successivamente, con il precipuo fine di eliminare progressivamente il fenomeno del c.d. precariato scolastico, il Legislatore è intervenuto a rivedere il sistema di accesso ai ruoli delle amministrazioni scolastiche, il quale - attraverso l'art. 1, comma 605 e ss., della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) - ha riconfigurato le graduatorie *de quibus* da "permanenti" ad "esaurimento", **consentendo i nuovi accessi unicamente ai docenti già in possesso di un'abilitazione**, nonché, con riserva, a coloro che avevano in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Rispetto a tale quadro normativo, del tutto peculiare appare la situazione relativa ai docenti che, come parte ricorrente, sono in possesso di un titolo magistrale conseguito antecedentemente all'a.s. 2001/2002.

Quest'ultimi, infatti, pur avendo conseguito il titolo abilitante ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, come già meglio precisato in punto di fatto - in forza del combinato disposto dell'art. 53, c. 1, del R.D. 1054/1923 e dell'art. 197, c.1 del D.Lgs. 297/1994, nonché dell'art. 2, c. 1, del D.M. del 10 marzo 1997, e dell'art. 15, c. 7 del D.P.R. 323/98 - hanno ottenuto tale riconoscimento espresso solo nel 2014, con il D.P.R. del 25 Marzo 2014, emesso sulla base del parere (n. 4929/2012) espresso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 giugno 2013 ("il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte"), il quale, ha rilevato che "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali

**sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297".**

Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha statuito che:

- Il diploma di scuola magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - e relative sperimentazioni purché corrispondenti - costituisce titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;
- Il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 - e relative sperimentazioni purché corrispondenti - costituisce titolo abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria.

Parte ricorrente, dunque, titolare di un diploma di maturità magistrale risalente al 2001, sarebbe in possesso di entrambi i titoli abilitanti.

D'altronde, occorre precisare che il diritto di parte ricorrente all'inserimento della graduatoria in parola non è in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, che così recita "*...la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente (...)* Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione".

Tale disposizione, dunque, con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma **facendo espressamente salvo l'inserimento dei "docenti già in possesso di abilitazione"**.

**La normativa, pertanto, è stata semplicemente tesa a determinare la chiusura agli inserimenti di nuovi abilitati nella terza fascia della graduatoria, categoria nella quale non rientra parte ricorrente, posto che il conseguimento del titolo abilitante, così come ribadito dal Consiglio di Stato nel 2014, è avvenuto entro l'A.S. 2001/2002.**

Pur tuttavia, malgrado il chiaro dettato normativo, ulteriormente confermato dal citato Parere del Consiglio di Stato e dal conseguente D.P.R. del 25 marzo 2014, il Ministero si è limitato a riconoscere il diritto dei docenti diplomati con diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, soltanto al fine di presentare domanda volta all'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (comprendente i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento), a seguito dell'aggiornamento di tali graduatorie operato con il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2014, n. 353, dalle quali l'Amministrazione scolastica attinge esclusivamente per il conferimento di supplenze brevi.

Ed invero, al momento dell'emanazione del D.M. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, e dei successivi D.M. n. 325/2015 e n. 495/2016, il Ministero non ha correttamente applicato quanto disposto dall'art. 53, c. 1, del R.D. 1054/1923 e dall'art. 197, c.1 del D.Lgs. 297/1994, ulteriormente confermato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014, emesso sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012, neanche con riferimento ai titoli abilitativi magistrali conseguiti ben prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

In altri termini, l'Amministrazione resistente, malgrado il chiaro disposto normativo, ha continuato ad ignorare la riconosciuta validità **"abilitante"** del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, in relazione alle graduatorie ad esaurimento, in aperto contrasto anche con i provvedimenti adottati

dopo la pubblicazione del citato D.P.R. ed, in particolare, con il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2014, n. 353, che ha inserito i diplomati magistrali nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, **ove possono accedere esclusivamente i docenti in possesso di abilitazione.**

Sul punto è intervenuto l'arresto chiarificatore della Sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, con il quale il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha annullato il D.M. 235/2014, proprio nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante, in quanto conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia (comprendente i docenti abilitati ma senza il requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996 - quest'ultimi collocati in I fascia nelle GAE – ovvero, entro il 25/05/1999, collocati, invece, in II fascia nelle GAE).

A tal proposito, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che *"Non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del*

***diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*** (cfr., in senso conforme, anche l'A.P. del Cons. St. con Ordinanza 1/2016).

Tale decisione, peraltro, ha suffragato la circostanza secondo la quale i diplomati magistrali “... *al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali*”.

È appena il caso di rilevare l'efficacia *erga omnes* di tale pronuncia, la quale ha in buona sostanza eliminato dal mondo del diritto un atto normativo avente contenuto generale, così come di recente statuito dal Tribunale di Pordenone, con Ordinanza del 2 Novembre 2015, resa nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 583/2015.

Più in particolare, la pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza n. 1973/2015), sebbene resa nell'ambito di un procedimento che spiega i suoi effetti *inter partes*, tuttavia, avendo ad oggetto **un atto amministrativo a portata generale**, poiché è indubbio che il D.M. 235/2014 detti una disciplina riferibile ad una platea generalizzata, non può, pertanto, mettersi in discussione che detta pronuncia spieghi i suoi effetti **erga omnes**, ovvero anche nei confronti di altri soggetti che, nonostante non abbiano partecipato al procedimento giurisdizionale, tuttavia patiscono gli effetti dell'atto annullato.

E' ormai pacifico, infatti, con riferimento alle pronunce giudiziali di annullamento di atti amministrativi di portata generale, che dette pronunce non si limitano a produrre effetti soltanto tra le parti processuali, ma si estendono anche nei confronti di tutti coloro che vengono investiti dall'atto annullato.

Pertanto, l'annullamento avente efficacia *erga omnes* da parte del Consiglio di Stato del predetto Decreto Ministeriale, ha indotto parte ricorrente a presentare richiesta di inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento per la classe di concorso di pertinenza.

Tale istanza, tuttavia, è rimasta inevasa, con conseguente lesione del diritto di parte ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nelle stesse graduatorie per la Scuola dell'Infanzia e Primaria, in virtù del titolo abilitante di cui è in possesso.

Appare, infine, opportuno precisare che la stessa Amministrazione resistente, in seguito a quanto sopra, ha espressamente riconosciuto il valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Più in particolare, nel Bando di concorso emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 105 del 23 febbraio 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4° Serie speciale – n. 16 del 26 febbraio 2016), avente a oggetto l'indizione del *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria”*, il Ministero oggi resistente ha previsto all'art. 3 “Requisiti di Ammissione”, comma 2, che *“E', altresì, ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: a) per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante ... b) per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante”*.

Dunque, in virtù di quanto espressamente previsto dal Legislatore nell'art. 1, comma 110, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, secondo cui *“A decorrere dal*

*concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento*”, il Ministero, oggi resistente, ha legittimamente previsto che al cd. “Concorsone” (attualmente in corso) vi partecipassero, unitamente agli altri candidati abilitati, anche i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002, proprio in quanto ritenuti a tutti gli effetti **“abilitati”**.

**Quanto sopra non lascia margini di dubbio circa l’esistenza del diritto di parte ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di interesse, relativamente alla classe di concorso ambita, e ciò in quanto il valore abilitante del titolo posseduto è risalente (entro l’a.s. 2001/2002) rispetto alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento (anno 2006).**

#### **IN SUBORDINE**

### **III. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Senza recesso alcuno dalla superiore difesa, con il presente motivo di censura si mettono in rilievo ulteriori e dirimenti profili di illegittimità che affliggono il Provvedimento oggi impugnato.

Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che il mancato inserimento nelle GAE dei soggetti abilitati con il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, abbia concretato una palese disparità di trattamento tra soggetti abilitati con differenti titoli, che risultano regolarmente inseriti, e soggetti allo stesso modo abilitati ma tramite il conseguimento del predetto diploma, che invece risultano esclusi, come parte ricorrente.

Quest’ultima, infatti, pur avendo conseguito il titolo abilitante ben prima della

trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, in forza del combinato disposto dell'art. 53, c. 1, del R.D. 1054/1923 e dell'art. 197, c.1 del D.Lgs. 297/1994, nonché dell'art. 2, c. 1, del D.M. del 10 marzo 1997, e dell'art. 15, c. 7 del D.P.R. 323/98, ulteriormente confermato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014, emesso sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012, come meglio sopra precisato, è stata ingiustamente discriminata, in quanto gli è stato negato l'inserimento nelle GAE di interesse, e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

Più precisamente, la predetta esclusione viola i seguenti principi costituzionali:

- **Art. 3 Cost.** per violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità sottesi al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non permette agli abilitati magistrale entro l'a.s. 2001/2002 di essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, a differenza di altri soggetti abilitati con differenti titoli;
- **Art. 51 Cost.** per violazione del principio che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, in quanto parte ricorrente è ostacolata nel conferimento di una supplenza di durata annuale oltre che nell'assunzione in ruolo, risultando così violato il principio meritocratico;
- **Art. 97 Cost.,** per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, da cui discendono i corollari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'imparzialità, tenuto conto della finalità perseguita dalla Legge 107/2015 di rendere flessibile la gestione del personale, fondandola sugli obiettivi del piano dell'offerta formativa, e pertanto di selezionare il personale docente sulla scorta dei curricula e dei titoli professionali effettivamente posseduti.

Pertanto, l'esclusione degli abilitati magistrale dall'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, oltre a violare l'art. 53, c. 1, del R.D. 1054/1923, l'art. 197, c.1 del D.Lgs. 297/1994, nonché l'art. 2, c. 1, del D.M. del 10 marzo 1997, e l'art. 15, c. 7 del D.P.R. 323/98, viola anche la Costituzione e precisamente gli artt. 3, 51 e 97.

Donde l'ulteriore motivo di censura.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a., ovvero mediante la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente;

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Evidenziati così i profili del *fumus boni iuris*, il *periculum in mora* è particolarmente grave e allarmante.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che, ove la presente istanza non venisse tempestivamente accolta, parte ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla perdita della possibilità di avere un incarico a tempo determinato di durata annuale (incarico al 30/06 o al 31/08), soprattutto alla luce dell'ormai prossimo nuovo anno scolastico 2016/2017, che inizierà a decorrere dal 1 settembre 2016.

A ciò si aggiunga il grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe alla stessa dalla perdita della possibilità di essere assunta a tempo indeterminato, nonché di non poter essere mai più inserita in futuro nelle Graduatorie ad Esaurimento, per

effetto della loro estinzione ai sensi e per gli effetti del comma 105, art. 1, L. 107/2015, qualora le stesse si dovessero esaurire.

Più precisamente, l'art. 399 del D.Lgs. 297/1994 stabilisce che *“L'accesso ai ruoli del personale docente [...], ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”.*

Secondo le previsioni di cui al predetto art. 399, infatti, l'accesso all'insegnamento a tempo indeterminato avviene mediante l'assegnazione del 50% dei posti ai docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali regionali (GM) e del restante altro 50% dei posti ai docenti inseriti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE).

Pertanto, a causa dell'illegittimo comportamento adottato dall'Amministrazione oggi resistente, l'odierna parte ricorrente è stata esclusa:

- sia dal contingente di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 605, della L. 296/2006, che ha definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico;

- che dal piano di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2015/2016 (articolato in quattro fasi: ZERO, A, B e C), così come previsto dalla L. 107/2015, finalizzato a *“coprire i posti vacanti e disponibili e creare il nuovo organico dell'autonomia. Ogni scuola avrà infatti un incremento delle risorse professionali a disposizione per proporre così un'offerta formativa più ricca e*

*flessibile ai propri studenti*”, e che ha determinato l’assunzione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti.

A ciò si aggiunga che dalla medesima Legge 107/2015 può derivare ulteriore pregiudizio in capo a parte ricorrente.

Ed invero, il comma 105, dell’art. 1, L. 107/2015 prevede che *“A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b) [Graduatorie ad Esaurimento n.d.r.], se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*. Dunque, il rischio che corre parte ricorrente è che le GAE di interesse potrebbero essere estinte prossimamente, perdendo così definitivamente la possibilità di esservi inserita.

Quest’ultima ipotesi, infatti, potrebbe essere ormai prossima, tenuto conto che con il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 105 del 23 febbraio 2016, è stato indetto il *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola dell’infanzia e primaria”*.

Pertanto, tenuto conto che la procedura di assunzione in ruolo ex art. 399 sopra descritta, ovvero mediante l’assegnazione del 50% dei posti ai docenti delle GM e l’assegnazione dell’altro 50% dei posti ai docenti delle GAE, va da sé che le Graduatorie ad Esaurimento relative alla Scuola dell’Infanzia e Primaria corrono il concreto rischio di essere esaurite entro il mese di settembre 2016, ovvero entro la data di approvazione delle graduatorie di merito relative al concorso 2016 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.

Conseguentemente, nelle more del giudizio in via ordinaria, l’odierna ricorrente si potrebbe vedere preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina

in ruolo o di supplenze annuali, o addirittura potrebbe veder estinguere le graduatorie *de qua*.

Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, verificandosi soprattutto quest'ultima ipotesi, ovvero l'estinzione delle graduatorie ad esaurimento di interesse di parte ricorrente, è evidente che l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, e pertanto sarebbe *inutiliter data*.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non limitato alla sfera economica, non altrimenti tutelabile, che parte ricorrente potrebbe patire ove l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse di non adottare il provvedimento urgente richiesto assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare monocratica in esame.

Tutto ciò premesso,

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO ROMA**

nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, adottare un provvedimento cautelare monocratico e, per l'effetto, permettere all'odierna parte ricorrente di essere inserita in terza fascia, nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive, del personale docente ed educativo, nelle classe di concorso AAAA-EEEE (Scuola dell'Infanzia e Primaria), valide per gli aa.ss. 2014-2017, prorogate fino all'a.s. 2018/2019 dalla Legge n. 21/2016, utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato, nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti, ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea. Ciò per consentire a parte ricorrente di insegnare dall'inizio dell'ormai prossimo anno scolastico 2016/2017, decorrente dal **1 settembre 2016**, tenuto conto che la *“la decisione collegiale alla prossima camera di consiglio estiva del 14.9.2016 - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art.55, comma 5° cpa- potrebbe giungere non tempestivamente”* (così TAR Lazio-Roma Sezione Terza-Bis, Decreti nn. 4756/2016, 4758/2016, 4767/2016, 4768/2016 e 4769/2016).

Tutto ciò premesso,

**VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO ROMA**

- in via istruttoria, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati;
- in via istruttoria subordinata, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a, ovvero mediante la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente;
- in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, ed adottare ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del

relativo provvedimento di inserimento di parte ricorrente in terza fascia, nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive, del personale docente ed educativo, nelle classi di concorso AAAA-EEEE (Scuola dell'Infanzia e Primaria), valide per gli aa.ss. 2014-2017, prorogate fino all'a.s. 2018/2019 dalla Legge n. 21/2016, utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato, nell'Ambito Territoriale per la Provincia di Rieti, nella posizione e con i punti a lei spettanti, con tutti i diritti conseguenti;

- in via subordinata, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**Si chiede contestualmente l'accoglimento del gravame in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., siccome idoneo a garantire ai ricorrenti le necessarie certezze nell'organizzazione della propria carriera.**

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è esente.

Palermo – Roma, 20 agosto 2016.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Maria Saia